



COMUNE DI PONTINIA

Provincia di Latina

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata/o in C.F. (in seguito denominata contraente), alla costruzione e all'esercizio di impianto fotovoltaico (a terra / integrato / non integrato) di potenza totale prevista ubicato nel Comune di via ai sensi del..... ;

2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi in capo alla Ditta e alla stessa derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione Comunale, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro (pari al 3% del costo di costruzione dell'impianto), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita. Detta garanzia, da prestarsi per tutta la durata autorizzata di attività dell'impianto, è anche relativa, e a copertura, degli obblighi di smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a 6 mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso.

3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;

4. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione "Comune di Pontinia"

5. con Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 8/4/2010 e successive sono stati approvati gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti fotovoltaici;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in / la banca – agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smantellamento e dallo smaltimento degli impianti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso sito, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area e di ripristino dei luoghi.



COMUNE DI PONTINIA

Provincia di Latina

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento degli impianti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto comunale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la società/banca, non godrà del beneficio della preventiva.

escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.



COMUNE DI PONTINIA

Provincia di Latina

Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a/r alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.